



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Settore Sport, Provveditorato

ALLEGATO C)

CONVENZIONE

GENERI ALIMENTARI

DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE E DI LIBERA TERRA

PER IL FUNZIONAMENTO DELLE MENSE DELLE

SCUOLE INFANZIA E DEGLI ASILI NIDO

anno 2025

INDICE

ART. 1	OGGETTO
ART. 2	PRODOTTI E QUANTITA' RICHIESTE
ART. 3	DURATA E IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO
ART. 4	OBBLIGATORIETA' DELL'OFFERTA
ART. 5	CONSEGNA
ART. 6	VERIFICA DEI PRODOTTI
ART. 7	ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE
ART. 8	PENALITA'
ART. 9	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 10	OBBLIGHI VERSO I DIPENDENTI
ART. 11	PAGAMENTI
ART. 12	CONTROVERSIE
ART. 13	STIPULAZIONE CONTRATTO

TRA:

il Sig. _____ nato
a _____ il _____ residente per la carica
_____, in rappresentanza del Comune di Cremona, codice
fiscale _____,

E

Il Sig. _____, in
rappresentanza di Nonsoloni soc. Coop. a r.l. onlus di Cremona, nato a
_____ il _____ residente a
_____, codice fiscale _____,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 OGGETTO

La convenzione ha per oggetto la somministrazione di alcuni generi alimentari provenienti dal commercio equo e solidale e di Libera Terra per il funzionamento delle mense di seguito elencate:

SCUOLE INFANZIA

Rosa Agazzi
Ferrante Aporti
Castello
A. Gallina
F. Lacchini
Martiri della Libertà
P. Martini
S. Giorgio
B. Zucchi

ASILI NIDO

Lancetti
Navaroli
S. Francesco
Sacchi
Nuovo micronido c/o Scuola Infanzia Castello
"Spazio Crescita Nido Sacchi" – c/o Scuola infanzia Zucchi

L'impresa si impegna inoltre a svolgere attività di sensibilizzazione formazione gratuita rispetto al sistema del commercio equo e solidale di prodotti alimentari. L'attività dovrà essere concordata con il Settore Politiche Educative.

L'impresa si impegna altresì, qualora richiesto dall'Amministrazione, ad offrire un servizio di catering di prodotti del commercio equo solidale per un coffe break durante un evento organizzato dall'amministrazione.

ART. 2 PRODOTTI E QUANTITA' RICHIESTE

I prodotti da fornire sono quelli del commercio Equo e Solidale e quelli del marchio Libera Terra, che contraddistingue le produzioni biologiche realizzate dai soggetti che gestiscono le terre confiscate alle organizzazioni mafiose.

L'elenco dei prodotti da fornire e le relative quantità sono indicate **nell'allegato A)** al presente capitolato. Le quantità richieste sono riferite al consumo prevedibile dei prodotti per l'anno 2025. I quantitativi non sono impegnativi per l'Amministrazione in quanto il consumo è subordinato al numero dei bambini frequentanti e ad altre cause e circostanze. La fornitura dovrà quindi essere eseguita anche per quantitativi maggiori o minori, ed impegnerà la ditta alle stesse condizioni senza variazioni di prezzo.

ART. 3 DURATA E IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO

La convenzione avrà decorrenza presunta dal 1° gennaio 2025 e scadenza il 31 dicembre 2025, senza necessità di disdetta delle parti. Per quanto riguarda i mesi di luglio e agosto, verrà comunicato successivamente se occorrerà o meno provvedere al rifornimento dei plessi funzionanti.

L'importo presunto a base d'appalto per il periodo in oggetto è di **Euro 22.500,00=** IVA esclusa.

L'importo è da considerarsi comprensivo del costo di trasporto e di ogni altra spesa accessoria per la merce consegnata presso il magazzino economato.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di variare il contratto fino alla concorrenza del quinto dell'importo dello stesso, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 4 OBBLIGATORIETA' DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del Codice Civile.

Mentre con la presentazione dell'offerta la ditta è immediatamente obbligata nei confronti del Comune a effettuare la prestazione nei modi e nei termini previsti dalla lettera d'invito e dalla presente convenzione, per il Comune il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo il provvedimento di aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto. Il Comune si riserva, comunque, la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere o meno all'aggiudicazione.

ART. 5 CONSEGNA

I prodotti dovranno essere consegnati mensilmente, ad eccezione delle banane (frequenza settimanale), franco di ogni spesa e rischio, a cura della ditta aggiudicataria, direttamente le scuole.

I trasporti dovranno avvenire con automezzi idonei e conformi alle prescrizioni di legge e dei regolamenti igienico-sanitario vigenti in materia, nel giorno concordato con il Settore Politiche Educative ed in orario compreso tra le 8.00 e le 12.00.

Le forniture dovranno essere garantite in ogni caso anche in occasione di maltempo o ad altre cause e circostanze.

In caso di sciopero del personale dipendente della Ditta dovrà esserne data comunicazione in tempo utile al servizio comunale al fine di anticipare le consegne.

Gli incaricati del ritiro eseguiranno i dovuti controlli riguardo ai quantitativi ed alla qualità dei prodotti, così come indicati nel presente capitolato.

Ogni consegna dovrà essere accompagnata da regolare documento di trasporto in duplice copia (una da lasciare all'incaricato del ritiro ed una da allegare alla fattura) su carta intestata della ditta fornitrice, con indicazione esatta del tipo di prodotto consegnato e del relativo peso netto espresso in chilogrammi.

La sottoscrizione del documento di trasporto non implica la rinuncia a successivi rimarchi.

ART. 6 VERIFICA DEI PRODOTTI

L'accettazione della merce non solleva l'appaltatore dalle responsabilità in ordine ai vizi apparenti ed occulti della merce fornita non immediatamente rilevati.

Quelle partite che non risultassero qualitativamente valide saranno rifiutate e la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

Nel caso in cui il fornitore non provvedesse in tal senso, sarà facoltà dell'Ente approvvigionarsi altrove, addebitando alla ditta appaltatrice il maggior onere sostenuto.

Le analisi e le perizie che si renderanno necessarie e che il Comune di Cremona intendesse fare eseguire saranno affidate ad Istituti autorizzati, scelti dal Comune di Cremona. La relativa spesa rimarrà a carico del fornitore ogni qualvolta risulti che il prodotto somministrato non abbia i requisiti voluti dal capitolato.

Inoltre, ove la merce non risultasse conforme alle prescrizioni contrattuali od alle disposizioni di legge, il fornitore dovrà sottostare alla perdita totale della partita assegnata a cui il campione si riferisce.

Eventuali contestazioni riguardanti la qualità della fornitura, se non verranno risolte dalle parti, saranno inappellabilmente giudicate dal competente Servizio Sanitario (ASL).

A maggior garanzia della qualità dei prodotti, nel caso che la ditta aggiudicataria svolga solo funzioni di distribuzione, dovranno essere documentati tutti i passaggi che la merce subisce tra produzione e consegna. Le forniture dovranno corrispondere ai pesi e ai quantitativi richiesti, eventuali eccedenze, non autorizzate, non saranno riconosciute e pertanto non pagate. Agli effetti della fatturazione sono validi i pesi ed i quantitativi che verranno riscontrati, in contraddittorio con il fornitore.

ART. 7 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE

La cooperativa si impegna ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa persone in condizioni di svantaggio, ai sensi dell'art. 4 della Legge 381/91.

Relativamente alla verifica della fornitura e le dichiarazioni di ricevimento ed assunzione in carico dei prodotti da parte dell'ufficio destinatario non esonerano la ditta da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all'atto delle predette operazioni, ma che venissero accertati entro 6 mesi dalla data di consegna.

Il fornitore è tenuto a mantenere identica e inalterata la qualità della merce per tutta la durata della fornitura.

L'Impresa si obbliga a sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni tipo di responsabilità per danni inerenti e conseguenti l'uso dei prodotti forniti, ogni qualvolta vengano accertati vizi o difetti di qualità dei prodotti consegnati.

L'Impresa assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati, eventualmente, alle persone o alle cose, tanto dell'Amministrazione Comunale che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto.

ART. 8 PENALITA'

La ditta riconosce all'Amministrazione il diritto di applicare le seguenti penalità, previa contestazione scritta dell'inadempimento trasmessa via fax:

a) nel caso di ritardata consegna rispetto ai termini concordati, per causa non dipendente da forza maggiore, di tutta o parte della fornitura, una penale pari al 2% calcolata sul valore del prodotto fornito in ritardo. Il valore totale delle penali non potrà comunque essere superiore al 10% dell'importo contrattuale.

b) nel caso di mancata consegna ovvero di consegna incompleta e/o errata, una penale pari al 5% del valore dei beni non consegnati. L'Amministrazione potrà inoltre procedere all'acquisto da terzi dei medesimi quantitativi di prodotti, appartenenti anche a categorie merceologiche con caratteristiche superiori, addebitando l'eventuale differenza di costo per l'approvvigionamento alla parte, previa mera esibizione di fattura o altro documento giustificativo

c) nel caso di mancato adempimento dell'obbligo di sostituzione immediata di quelle partite che non risultassero qualitativamente conformi, sarà applicata una penalità pari a quella indicata al punto b).

Dopo che il Comune avrà provveduto all'applicazione di almeno tre penali per mancato rispetto degli orari e dei giorni di consegna della merce, ovvero per inosservanze riguardanti la qualità dei prodotti, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo il risarcimento del danno.

ART. 9 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in caso di:

- frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- sospensione o interruzione del servizio da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- segnalazione di tre inadempimenti annuali;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionale e locali;
- subappalto non espressamente autorizzato;

- cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico della ditta aggiudicataria.
- altre inadempienze che rendano difficile la prosecuzione dell'appalto.

La risoluzione del contratto avverrà con un mese di preavviso senza che la ditta stessa possa accampare pretesa alcuna e con ogni riserva per azioni di ulteriori danni, fermo restando la necessità che anche dopo il preavviso il servizio venga effettuato.

ART. 10 OBBLIGHI VERSO I DIPENDENTI

La ditta si obbliga a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi.

La ditta regola, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento giuridico e retributivo dei propri dipendenti secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazione e da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. La ditta è obbligata a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi di cui sopra vincolano la ditta anche se essa non aderisca alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse. In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati il Comune provvede a denunciare le inadempienze accertate all'Ispettorato del lavoro, dandone comunicazione alla ditta.

ART. 11 PAGAMENTI

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura mensile e la verifica positiva di conformità alla presente convenzione e della regolarità contribuita tramite il D.U.R.C..

Alla scadenza dei termini di pagamento decorreranno gli interessi legali di mora, calcolati al tasso di interesse applicato dalla BCE maggiorato dell'8 per cento.

ART. 12 CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto tra l'Amministrazione Aggiudicatrice e l'Affidatario saranno demandate al Foro competente, ossia al Tribunale di Cremona.

Per la definizione di ogni eventuale controversia inerente l'esecuzione del presente appalto è esclusa la competenza arbitrale.

ART. 13 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE

Tutte le spese contrattuali concernenti il contratto, sono a carico del fornitore.

ALLEGATO A)

descrizione	gr.	provenienza	I.V.A.	Ipotesi acquisto
ALTROMERCATO CONFEZIONATO				
Demerara – zucchero di canna in cristalli	500	Mauritius	10%	450
Noci dell'Amazzonia sgusciate	150	Bolivia	4%	150
Cous-cous di frumento integrale	500	Palestina	4%	220
Quinoa real - bio	500	Bolivia	10%	60
Blocco di cioccolato fondente - bio	200	Varie	10%	10
LIBERA TERRA CONFEZIONATO				
Fusilli bio	500	Libera Terra	4%	30
Penne bio	500	Libera Terra	4%	200
Rigatoni bio	500	Libera Terra	4%	200
Caserecce bio	500	Libera Terra	4%	650
ALTROMERCATO FRESCO				
Banane sfuse	Kg	Perù	4%	4.800